

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 15 del 31 Maggio 2025

SOMMARIO

1. L. N. 76/2025 - La partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese ...	2
2. D.LGS. N. 77/2025 - Tempi di guida e di riposo e tachigrafo - Introdotte nuove norme specifiche...	3
3. L. N. 78/2025 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 39/2025 in materia di polizze rischi catastrofali – Precisazioni sui mobili assicurabili	4
4. LAVORO - Pubblicato il nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza - Analisi di Confindustria	5
5. CREDITO DI IMPOSTA PER LE ZLS 2025 - Approvati dall’Agenzia delle entrate i modelli per la comunicazione da effettuarsi dal 22 maggio al 23 giugno 2025	6
6. LE NOVITA’ IRPEF 2025 - I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulle nuove aliquote, detrazioni e lavoro dipendente	6
7. RINNOVABILI - Online le mappe di aree idonee per l’installazione e delle zone di accelerazione - Intervento del TAR del Lazio	7
8. INAIL - Fissati i limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025.....	8
9. LAVORO – AL VIA IL PROGETTO EDO - Educazione digitale per l’occupazione.....	10
10. ANAC - ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - Pubblicazione entro il prossimo 15 luglio	10
11. INAIL - Escluso l’obbligo assicurativo degli associati di ASD e dei soci di SSD e degli istruttori sportivi e personale amministrativo	11
12. IMBALLAGGI CONTENENTI LIQUIDI ALIMENTARI - Contributi per 10 milioni di euro volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere nelle ZEA - Pubblicato il Bando 2024 - Domande dal 4 al 30 giugno 2025.....	12
13. AGRICOLTURA - Piano di gestione dei rischi 2025 - Proroga del termine ultime di sottoscrizione delle polizze al 31 maggio 2025.....	13
14. FER X TRANSITORIO - Sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili - Approvate le regole tecniche - Manifestazione di interesse dal 3 al 24 giugno 2025.....	15
15. DISPOSTA LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI 7.975 SOCIETA' COOPERATIVE che non hanno depositato il bilancio d’esercizio da oltre cinque anni	16
16. RIDER - Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali	17
17. SERVIZI ONLINE AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE - Cambia la delega unica agli intermediari	18
18. GIORNALISTI AUTONOMI - Versamento dei contributi minimi per il 2025 entro il prossimo 31 luglio	19
Altre notizie in breve	20
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	21

1. L. N. 76/2025 - La partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 126 maggio 2025, la **Legge 15 maggio 2025, n. 76: recante "Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese"**.

In applicazione dell'art. 46 della Costituzione sul diritto dei lavoratori a collaborare – nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi – alla gestione delle aziende, nonché in attuazione dei principi e delle norme dell'Unione Europea e internazionali in materia, il testo della nuova legge include la disciplina di **quattro tipologie di partecipazione dei lavoratori all'impresa**, vale a dire di tipo **gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva**, con l'individuazione delle relative modalità di promozione e incentivazione;

Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:

- a) «**partecipazione gestionale**»: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;
- b) «**partecipazione economica e finanziaria**»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;
- c) «**partecipazione organizzativa**»: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;
- d) «**partecipazione consultiva**»: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere (art. 2).

La legge prevede la partecipazione dei **rappresentanti dei lavoratori**:

- al **consiglio di sorveglianza** nelle imprese con **sistema dualistico** (articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile) e
- al **consiglio di amministrazione** nelle altre società (articolo 2409-octiesdecies del codice civile).

Per l'anno 2025, la distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili di impresa **non inferiore al 10%** degli utili complessivi è soggetta a un'**imposta sostitutiva elevata a 5.000,00 euro lordi** (articolo 1, comma 182, L. n. 208 del 28 dicembre 2015).

I piani di **partecipazione finanziaria** possono prevedere l'attribuzione di **azioni in sostituzione di premi di risultato**, con dividendi esenti dalle imposte sui redditi per il 50% fino a 1.500,00 euro annui (articolo 1, commi da 184-bis a 189, L. n. 208/2015).

Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità (art. 8, comma 1).

Le aziende possono istituire **commissioni paritetiche** per la predisposizione di **piani di miglioramento** e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

Le **rappresentanze sindacali** possono essere **consultate preventivamente** sulle scelte aziendali, con procedure definite dai contratti collettivi (articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25).

È prevista una formazione di almeno **dieci ore annue** per i rappresentanti dei lavoratori nelle commissioni paritetiche e negli organi societari, finanziata attraverso enti bilaterali e fondi paritetici interprofessionali (articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Presso il CNEL è istituita la **Commissione nazionale permanente** per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti del CNEL, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 17-bis, legge 30 dicembre 1986, n. 936).

Le disposizioni della legge **si applicano alle società cooperative in quanto compatibili**.

Gli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 70 milioni per il 2025 e 800.000 euro per il 2026, sono coperti mediante **risorse dedicate** dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n.207).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

2. D.LGS. N. 77/2025 - Tempi di guida e di riposo e tachigrafo - Introdotte nuove norme specifiche

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025 – Supplemento Ordinario n. 18, il **Decreto legislativo 21 maggio 2025, n. 77**: recante "*Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012*".

Il decreto - in vigore dal 30 maggio 2025 - modifica l'allegato III - Infrazioni del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27 riferito:

- ai **Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006** (del Parlamento europeo e del Consiglio (Tempo di guida e di riposo) e
- ai **Gruppi di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio (Tachigrafo)

Ricordiamo che dal **14 febbraio 2025** sono entrate ufficialmente in vigore le nuove disposizioni introdotte dalla **Direttiva (UE) 2024/846** (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 maggio 2024), recante la modifica della Direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014 e della Direttiva 2002/15/CE relativi a **disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada**.

La nuova Direttiva per l'autotrasporto aggiorna le tabelle previste dell'allegato III della Direttiva 2006/22/CE introducendo un **nuovo sistema di classificazione del rischio** sulle infrazioni relative ai tempi di guida e riposo e al tachigrafo intelligente.

Una riforma importante per tutto il settore dell'autotrasporto, pensata per **migliorare la sicurezza stradale, tutelare il benessere dei conducenti e rendere più omogenea l'applicazione delle regole nei diversi Stati membri**.

La nuova direttiva interviene su **tre ambiti principali**: turnazione, riposi e tecnologie di bordo.

1. Tempi di guida e periodi di riposo

- **Riposo giornaliero**: confermato l'obbligo di almeno **11 ore consecutive** di riposo, con possibilità di suddividerlo in **3+9 ore**.
- **Riposo settimanale**: ogni autista deve effettuare un **riposo regolare di almeno 45 ore** entro sei giorni consecutivi di lavoro. In caso di riposo ridotto (min. 24h), va recuperato entro tre settimane.
- **Rientro obbligatorio**: l'autista deve poter **rientrare alla propria residenza o sede operativa** almeno ogni 4 settimane per effettuare il riposo settimanale regolare (come previsto dal Regolamento CE 561/2006 aggiornato dal Pacchetto Mobilità).
- **Divieto di riposare nel veicolo**: il riposo settimanale regolare **non può essere trascorso nel camion**. Le aziende devono fornire una sistemazione adeguata.

2. Organizzazione del lavoro e responsabilità delle aziende

- Le imprese sono tenute a **pianificare turni e viaggi** in modo da rispettare le nuove regole sui tempi di riposo e favorire il rientro periodico degli autisti.
- Saranno intensificati i **controlli su scala europea** per verificare la conformità, con sanzioni più severe in caso di violazioni.

- Diventa fondamentale per le aziende **formare il personale** e aggiornare le proprie politiche interne.

3. Tachigrafo intelligente e controllo dati

- **Dal 21 agosto 2025**, tutti i veicoli superiori a **3,5 tonnellate** dovranno essere dotati del **tachigrafo intelligente di seconda generazione** (smart tachograph v2), in linea con il Regolamento (UE) 2021/1228.
- Le aziende devono garantire una **corretta registrazione, archiviazione e gestione dei dati** relativi ai tempi di guida e riposo, come previsto anche dal Regolamento (UE) 165/2014.
- L'uso scorretto o fraudolento del tachigrafo sarà oggetto di **sanzioni aggravate**, con controlli più stringenti volti a prevenire manomissioni e false registrazioni.

La direttiva introduce un sistema di **classificazione delle infrazioni** in base alla gravità, che impatta direttamente su licenze e attività operative:

- **Superamento dei tempi di guida:** sanzioni proporzionali all'eccesso di ore lavorate
- **Violazioni sui periodi di riposo:** multe più salate per chi non rispetta le pause minime obbligatorie
- **Uso improprio del tachigrafo:** pesanti conseguenze per manomissioni o gestione irregolare dei dati

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 77/20125, clicca qui.](#)

3. L. N. 78/2025 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 39/2025 in materia di polizze rischi catastrofali – Precisazioni sui mobili assicurabili

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025, la **Legge 27 maggio 2025, n. 78:** recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali**".

La legge – **in vigore dal 30 maggio 2025** – si compone di soli due articoli.

L'articolo 1, commi 1, 2 e 3, incide sui commi 101 e 102 della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) e fissa i seguenti tre principi:

- 1)** viene disposta la proroga del termine, inizialmente fissato al 31 marzo 2025:
 - al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, e
 - al 1° gennaio 2026, per le piccole e micro imprese - come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- 2)** la previsione di cui all'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, circa il divieto del ricorso alle agevolazioni o ai contributi pubblici da parte delle imprese inadempienti, trova in ogni caso applicazione "con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo";
- 3)** per le grandi imprese - come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 - rimane il termine fissato dal comma 101 dell'articolo 1 della L. n. 213/2023, e quindi il 31 marzo 2025.

La legge, come si può notare, contrariamente da quanto previsto nel decreto-legge, fa riferimento alla terminologia utilizzata dal legislatore europeo in due provvedimenti diversi:

- alla [raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003](#), per quanto riguarda le "imprese di medie dimensioni" e di "piccole e medie imprese";
- alla [direttiva \(UE\) 2023/2775, del 17 ottobre 2023](#), per quanto riguarda "le grandi imprese".

Pertanto, per vedere in quale delle due proroghe si rientra è necessario far riferimento ai criteri dimensionali dettati dai citati provvedimenti europei.

Secondo quanto stabilito all'articolo 2 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE:

1. La categoria delle **microimprese** delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Secondo quanto stabilito all'articolo 1 della Direttiva (UE) 2023/2775, che ha modificato la direttiva 2013/34/UE, sono "**grandi imprese**" le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: resta invariato il requisito dei 250 dipendenti.

IN SINTESI

- Le **grandi aziende** (con oltre 250 dipendenti), che devono iniziare a rispettare l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa a partire dal 1° aprile 2025, avranno a disposizione 90 giorni (fino al 30 giugno) durante i quali, anche in assenza di copertura, continueranno ad avere accesso agli incentivi pubblici.

- Le **medie imprese**, con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 250, avranno tempo fino al 30 settembre 2025 per completare la sottoscrizione del contratto assicurativo.

- Per le **micro e piccole imprese**, con un numero di dipendenti inferiori a 10, l'obbligo di assicurazione è posticipato fino al 31 dicembre 2025.

Da tener presente che la legge di conversione ha aggiunto, all'articolo 1, 5 nuovi commi che riguardano:

- la determinazione del valore dei beni da assicurare (comma 3-bis);
- applicabilità dei limiti di cui all'articolo 1, comma 104, della legge n. 213/2023 (comma 3-ter);
- la funzione di controllo e verifica da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l'IVASS (comma 3-quater);
- la precisazione dei mobili assicurabili (comma 3-quinquies);
- la precisazione in merito all'assicurazione di beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa (comma 3-sexies).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

4. LAVORO - Pubblicato il nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza - Analisi di Confindustria

La **Conferenza Stato-Regioni** convocata, in seduta ordinaria il **17 aprile 2025**, ha **sancito l'Accordo per la formazione** ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla **individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza**.

L'Accordo è stato definitivamente **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 2025**.

L'Accordo, lo ricordiamo, era stato annunciato già con il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. "Decreto Fiscale 2021"), convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ed è finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei **percorsi formativi in materia di salute e sicurezza** di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per tutti i soggetti della sicurezza sul lavoro, sostituendo gli Accordi per la Formazione del **2011** (lavoratore, datore, dirigente, preposto) e del **2016** (RSPP).

Dopo una serie di rinvii in sede di **Conferenza Stato-Regioni**, l'accordo è stato finalmente **sancito nella seduta del 17 aprile 2025**, con alcune novità e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

L'intesa, siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:

- **durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi** obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;

- modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l'aggiornamento;
- **monitoraggio e controllo delle attività formative** e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.

Il nuovo accordo:

- a) **definisce in modo preciso le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento** destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti;
- b) **introduce inoltre nuovi obblighi formativi** per l'uso di attrezzature specifiche e
- c) **istituisce percorsi formativi mirati** per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati.

In merito all'Accordo in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato il 17 aprile scorso in Conferenza Stato-Regioni, [Confindustria](#) ha realizzato una nota che ne analizza i principali elementi di novità.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per consultare il testo integrale dell'Accordo 2025, cliccare QUI.](#)

5. CREDITO DI IMPOSTA PER LE ZLS 2025 - Approvati dall'Agenzia delle entrate i modelli per la comunicazione da effettuarsi dal 22 maggio al 23 giugno 2025

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 27 marzo 2025, Prot. n. 153474/2025**, ha approvato i modelli di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-novies, del D.L. n. 202/2024, convertito dalla L. n. 15/2025 ("Milleproroghe"), per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica.

Con tale comunicazione, gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta comunicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS, istituite dall'articolo 1, comma dal 61 al 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

La comunicazione deve essere inviata, a pena di decadenza dall'agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l'avvenuta realizzazione **entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati**.

La comunicazione **va inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato "ZLS2025", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione integrativa va inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, **utilizzando esclusivamente il software denominato "ZLSINTEGRATIVA2025", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 153474/2025, con la modulistica approvata e le relative istruzioni, cliccare QUI.](#)

6. LE NOVITA' IRPEF 2025 - I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulle nuove aliquote, detrazioni e lavoro dipendente

L'Agenzia delle entrate ha emanato il 16 maggio scorso, la **circolare n. 4/E** avente ad oggetto "**Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Novità in**

materia d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente".

Con questa circolare, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le regole applicative delle nuove **aliquote e scaglioni Irpef 2025**, previste dalla Legge di Bilancio, con effetto retroattivo dal 1° gennaio.

Il provvedimento, rivolto perlopiù ai sostituti d'imposta (datori di lavoro e gli enti previdenziali), li aiuterà a calcolare correttamente le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.

La novità principale riguarda la **riduzione del numero di scaglioni Irpef 2025 da quattro a tre (23% - 35% - 43%)**, come già stabilito dalla legge.

La circolare non si limita a riepilogare le aliquote. Spiega anche come devono essere calcolate le **detrazioni per lavoro dipendente**, tenendo conto della maggiore detrazione prevista per i redditi fino a 15.000,00 euro, che sale a 1.955,00 euro.

Inoltre, introduce un nuovo criterio per calcolare le detrazioni tra 15.001,00 e 30.000,00 euro, che deve essere applicato anche ai conguagli di fine anno.

Infine, l'Agenzia chiarisce come gestire casi particolari come il **bonus 100 euro** (ex bonus Renzi) e i rapporti di lavoro cessati, per evitare errori nei rimborsi o nei conguagli.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 4/E/2025, cliccare QUI.](#)

7. RINNOVABILI - Online le mappe di aree idonee per l'installazione e delle zone di accelerazione - Intervento del TAR del Lazio

Sono online due nuovi strumenti che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) mette a disposizione di Regioni e Province Autonome per favorire una pianificazione efficiente dello sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio nazionale: **la Piattaforma delle Aree Idonee (PAI)** e **la mappa delle zone di accelerazione**.

La versione pubblica della **Piattaforma delle Aree Idonee (PAI)** è stata realizzata dal GSE per supportare le Regioni e le Province Autonome nella pianificazione territoriale legata allo sviluppo delle energie rinnovabili.

Basata su una mappatura preliminare elaborata utilizzando i dati del Corine Land Cover - il progetto europeo per il monitoraggio della copertura e dell'uso del suolo - e altre informazioni disponibili al GSE aggiornate al 30 aprile 2025, la piattaforma consente di individuare le **aree potenzialmente disponibili per l'installazione di nuovi impianti**.

La Piattaforma delle Aree Idonee (PAI) si configura come uno strumento interattivo innovativo che offre una prima mappatura del potenziale nazionale per l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili. Tutti i contenuti della PAI sono in costante aggiornamento, per garantire un allineamento continuo con l'evoluzione normativa e territoriale.

Oltre alla PAI, sul sito del GSE è disponibile anche la **mappa delle zone di accelerazione per le fonti rinnovabili**, che individua le aree del territorio nazionale dove l'installazione di impianti rinnovabili può essere facilitata e velocizzata, grazie a una procedura amministrativa semplificata.

L'obiettivo di questo strumento è duplice: da un lato, offrire un quadro chiaro e trasparente delle aree a maggiore potenziale di sviluppo; dall'altro, snellire i processi autorizzativi, rendendo più rapida la realizzazione di impianti in linea con gli obiettivi climatici e di sicurezza energetica dell'Italia.

Ricordiamo che il recente **D.L. n. 73 del 21 maggio 2025** (c.d. "*Decreto Infrastrutture*"), all'articolo 13 (rubricato "*Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili*"), al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha

apportato modifiche all'articolo 12 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico Rinnovabili) riconoscendo anche le aree industriali come zone di accelerazione.

Queste aree, individuate dal GSE, devono essere caratterizzate dall'**assenza di elementi di pregio paesaggistico o ambientale** che potrebbero essere compromessi dalla presenza di impianti, e per questo sono considerate particolarmente idonee per l'installazione rapida di impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabile).

L'inclusione delle aree industriali amplia significativamente il territorio potenzialmente disponibile, contribuendo a semplificare le procedure autorizzative e a rendere più rapida l'attuazione dei progetti.

Nonostante le novità e l'apparente slancio impresso dalla pubblicazione degli strumenti digitali, il tema delle aree idonee è al centro di una recente bocciatura da parte della giustizia amministrativa.

A quasi un anno di distanza dalla pubblicazione, la Terza Sezione del TAR del Lazio, con la sentenza 9155/2025, ha annullato l'articolo 7, commi 2 e 3, del **D.M. 21 giugno 2024** (c.d. "Decreto Aree Idonee"), con obbligo per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di riscrivere - entro 60 giorni - i criteri che le Regioni devono utilizzare per l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

I giudici hanno sollevato dubbi sulla legittimità di un approccio semplificato e generalista: secondo il Tribunale, la **definizione di idoneità** deve essere frutto di un'istruttoria dettagliata e caso per caso, che tenga conto delle peculiarità territoriali, paesaggistiche e ambientali, non riducibili a una mera categorizzazione automatica.

Come dovrà essere concepito il nuovo Decreto Aree Idonee?

Il Tar ha fissato le regole:

- in primis, **le Regioni non potranno imporre maggiori restrizioni** rispetto alla norma nazionale e dovranno assicurare, come minimo, il recepimento delle aree idonee secondo l'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021;
- inoltre, **il nuovo Decreto Aree Idonee dovrà garantire maggiore omogeneità** tra le Regioni. Il decreto vigente, invece, lascia alle Regioni ampia libertà di modificare le aree non idonee introducendo per esempio una fascia di rispetto per i siti tutelati o di particolare pregio, che può arrivare anche a 7 km.

Dopo che il Ministero avrà elaborato il nuovo Decreto Aree Idonee, le Regioni che hanno già legiferato in materia - come la Regione Sardegna, che precluso agli impianti il 99% del proprio territorio - dovranno riscrivere le proprie leggi rispettando i nuovi criteri.

Anche le Regioni che stanno elaborando la disciplina (come la Toscana, dove la proposta di legge in discussione prevede il 70% del territorio fuori dalle aree idonee) dovranno adeguarsi.

Infine, le Regioni che sono rimaste in attesa della decisione del Tar, potranno rifarsi direttamente alle nuove disposizioni.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma Aree Idonee, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla mappatura delle Zone di Accelerazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del TAR del Lazio n. 9155/2025, cliccare QUI.](#)

8. INAIL - Fissati i limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2025

L'INAIL, con la **circolare n. 29 del 20 maggio 2025**, ha fornito le istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, con riferimento all'anno 2025.

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l'ammontare delle retribuzioni.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguglio.

Il documento di prassi è suddiviso in due sezioni:

- la prima sezione, che riguarda i premi ordinari;
- la seconda sezione, che riguarda i premi speciali unitari.

Mentre la prima sezione riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti, nella seconda sezione sono prese in considerazione specifiche categorie di lavoratori.

Regola generale, ai fini del calcolo del premio, è quella di utilizzare la retribuzione effettiva. Quest'ultima non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito per legge.

Come di consueto, per stabilire la base imponibile minima effettiva si dovranno confrontare il minimale contrattuale e il minimale di retribuzione giornaliera fissato dall'INAIL; il premio sarà poi calcolato sul più elevato dei due importi.

Per il 2025, a seguito della rivalutazione annuale, il limite minimo di retribuzione giornaliera da utilizzare per il raffronto è pari a 57,32 euro (ovvero il 9,5% del trattamento minimo di pensione fissato, per il 2025, in 603,40 euro).

Rapportato a mese, nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi, il limite è quindi pari a 1.490,32 euro.

Per alcune categorie di lavoratori non si calcola il premio utilizzando l'imponibile effettivo, ma quello convenzionalmente determinato con legge o decreto.

Anche la retribuzione convenzionale deve essere adeguata, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera.

A tal fine, per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera, la circolare in esame fissa il minimale in 31,85 euro.

Nel caso di retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica invece il minimale di 57,32 euro, ovvero quello previsto per la generalità delle retribuzioni effettive.

Si segnalano le retribuzioni convenzionali di maggior interesse:

- **Lavoratori con contratto part-time:** la retribuzione oraria minimale, se l'orario normale (full time) è di 40 ore settimanali, è di 8,60 euro;
- **Dirigenti:** dal 1° luglio 2024 la retribuzione convenzionale mensile è pari a 3.135,28 euro, quella giornaliera a 125,41 euro e quella oraria a 15,68 euro;
- **Lavoratori operanti in Paesi extra UE non convenzionati:** il premio è calcolato, anche per i dirigenti, sulle retribuzioni indicate dal decreto interministeriale 16 gennaio 2025;
- **Familiari partecipanti all'impresa familiare:** dal 1° luglio 2024, la retribuzione convenzionale mensile è di 1.695,10 euro, quella giornaliera di 67,80 euro;
- **Riders:** l'imponibile convenzionale giornaliero è di 57,32 euro;
- **Domestici:** occorre effettuare il calcolo del premio, che sarà versato all'INPS, in base alle nuove fasce di retribuzione allegate alla circolare.

Vengono, inoltre, specificate le retribuzioni di riferimento per gli sportivi professionisti.

Il premio deve essere calcolato sulle retribuzioni imponibili nel rispetto del minimale e massimale di rendita INAIL (dal 1° luglio 2024, 20.258,70 euro e/o 37.623,30 euro).

Per quanto riguarda i **lavoratori autonomi dello spettacolo** si ricorda che dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi iscritti all'ex Enpals sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL.

Per il calcolo del premio si assume l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera pari, per il 2025, ad euro 57,32.

Per i lavoratori subordinati o i collaboratori dello spettacolo si applicano invece le disposizioni previste, rispettivamente, per la generalità dei dipendenti o dei parasubordinati.

Otto sono gli allegati alla circolare:

- [Allegato 1](#) - Limiti minimi di retribuzione giornaliera 2025.
- [Allegato 2](#) - Limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali 2025.
- [Allegato 3](#) - Limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali 2016-2025.
- [Allegato 4](#) - Addetti ai servizi domestici e familiari.
- [Allegato 5](#) - Decreto interministeriale 27 febbraio 2019
- [Allegato 6](#) - Tabella 3 allegata al decreto interministeriale 27 febbraio 2019
- [Allegato 7](#) - Premi speciali artigiani anni 2020–2025.
- [Allegato 8](#) - Assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 29/2025, cliccare QUI.](#)

9. LAVORO - AL VIA IL PROGETTO EDO - Educazione digitale per l'occupazione

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con le Regioni e in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale** della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato, in data 19 maggio 2025, il progetto **EDO - Educazione Digitale per l'Occupazione**, con l'obiettivo di coinvolgere **un milione di persone disoccupate o in transizione lavorativa**, da raddoppiare entro la fine del 2025.

Il progetto EDO inserisce nel Programma GOL del PNRR un'**offerta formativa digitale gratuita, inclusiva e certificata** che risponde a 3 sfide:

- a) **Colmare il divario digitale di base**, ancora presente in ampie fasce della popolazione adulta
- b) **Migliorare l'occupabilità dei lavoratori**, rafforzando le competenze richieste dalle imprese
- c) **Misurare l'efficacia delle politiche attive del lavoro**, grazie a un sistema che integra dati nazionali (SIISL, SIU) con i flussi regionali.

EDO mette a disposizione dei cittadini, contattati a partire dal 19 maggio tramite sms o email, una **piattaforma e-learning con 56 moduli interattivi**, progettati dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e organizzati in **4 aree di competenza digitale di base**.

Ogni partecipante, dopo aver completato **16 ore di corso** e superato il test finale riceverà dalla propria Regione un'attestazione ufficiale da inserire nel curriculum vitae.

Al fianco dei cittadini in formazione ci sarà EDO, una mascotte empatica e rassicurante pensata per rendere il progetto più coinvolgente ed efficace e per accompagnare i partecipanti nel loro **percorso di crescita digitale**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma, cliccare QUI.](#)

10. ANAC - ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - Pubblicazione entro il prossimo 15 luglio

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con comunicazione del 16 maggio 2025, ha reso noto che il **15 luglio 2025** è il termine per la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di specifiche categorie di dati al 31 maggio 2025, da parte dei Responsabili anticorruzione degli enti (RPCT).

Il provvedimento, approvato con [Delibera n. 192 del 7 maggio 2025](#), individua i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione, nonché gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte dell'OIV (o dell'organismo con funzioni analoghe) per le diverse tipologie di enti.

A partire dal prossimo 3 giugno 2025 sarà possibile per gli **OIV** (Organismi indipendenti di valutazione) **o gli altri organismi con funzioni analoghe** – di tutti gli enti, pubblici e privati, tenuti all'**attestazione sull'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza** – documentare, in apposita scheda di

rilevazione, le verifiche sulle pubblicazioni di **dati, documenti e informazioni** di pertinenza del 2024 nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" dei siti web istituzionali.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione **al 31 maggio 2025**, termine individuato tenendo in considerazione le diverse tempistiche, eterogenee rispetto all'oggetto di pubblicazione.

La compilazione delle schede va effettuata esclusivamente tramite l'apposito [applicativo web](#) fornito da ANAC, che permette, per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, di evidenziare diversi **indicatori di qualità**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato dell'ANAC, cliccare QUI.](#)

11. INAIL - Escluso l'obbligo assicurativo degli associati di ASD e dei soci di SSD e degli istruttori sportivi e personale amministrativo

A seguito della riforma del lavoro sportivo (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), è stato posto il dubbio se, ai sensi dell' art. 4, comma 1, n. 7, D.P.R n. 1124/1965, possa ritenersi sussistente l'obbligo assicurativo INAIL, degli associati di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e dei soci delle società sportive dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell'interesse dell'associazione o della società, l'attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.

L'INAIL, con la **circolare n. 31 del 20 maggio 2025**, interviene in materia di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), per **definire l'esclusione dell'obbligo assicurativo INAIL** degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Partendo dal presupposto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi è disciplinata dall'articolo 34, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2021, viene ribadito che le tutele INAIL **vengono riconosciute in via esclusiva ai soli lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico**, che svolgono attività sportiva in favore dei soggetti dell'ordinamento sportivo richiamati dallo stesso decreto legislativo, al Titolo II.

In considerazione della specifica previsione contenuta all'articolo 34, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2021, agli associati di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e i soci delle società sportive dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell'interesse dell'associazione o della società, l'attività di **istruttore sportivo** non può applicarsi la disciplina generale dell'obbligo assicurativo dei soci stabilita dall'articolo 4, comma 1, n. 7, D.P.R n. 1124/1965.

Anche nel caso di **attività di carattere amministrativo**, in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile, avente a oggetto l'attività amministrativo-gestionale, l' INAIL non ritiene configurabile l'obbligo assicurativo dell'associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell'interesse dell'associazione o della società.

La normativa speciale dettata dal D.Lgs. n. 36/2021 in tema di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche **prevale**, infatti, sulla disposizione generale di cui all'art. 4, comma 1, n. 7 del D.P.R n. 1124/1965, **impedendo, in assenza di una esplicita previsione legislativa, l'assimilazione ai fini assicurativi degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto**.

Al riguardo, l' INAIL richiama quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui nel sistema assicurativo dell'Istituto non vige il principio assoluto di copertura universalistica delle tutele; piuttosto, vigono limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle attività protette che alle persone assicurate, essendo rimessa alla volontà del legislatore la facoltà di sancire l'obbligo assicurativo nei confronti di nuove categorie di lavoratori.

LINK:

12. IMBALLAGGI CONTENENTI LIQUIDI ALIMENTARI - Contributi per 10 milioni di euro volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere nelle ZEA - Pubblicato il Bando 2024 - Domande dal 4 al 30 giugno 2025

Dopo la pubblicazione, sul sito istituzionale, del [decreto interministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 novembre 2024 n. 387](#), avvenuta il 5 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha ora [pubblicato il Bando 2024](#) dedicato al "Riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d'imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili", con riferimento in particolare alle Zone economiche ambientali (ZEA).

Il Decreto interministeriale stabilisce le disposizioni per il riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d'imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle **Zone Economiche Ambientali (ZEA)**, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Le **Zone Economiche Ambientali (ZEA)** - nate sul modello delle Zone Economiche Speciali (ZES) - sono definite per individuare le aree che coincidono con i **parchi nazionali**, che godono di agevolazioni e vantaggi fiscali per i Comuni ricadenti nel perimetro del parco e per chi volesse avviare attività imprenditoriali ecosostenibili.

La dotazione finanziaria disponibile è **pari a complessivi 10 milioni di euro**, di cui 5 milioni di euro per l'erogazione del contributo economico a fondo perduto, e 5 milioni di euro per il riconoscimento di un credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per essere ammessi al contributo i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni devono:

- **avere sede operativa all'interno di una Zona economica ambientale (ZEA);**
- introdurre per la vendita il **sistema del vuoto a rendere** per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili.

Per una corretta comprensione, il decreto, all'articolo 3, comma 2, specifica:

- Per "**Imballaggio per la vendita o imballaggio primario**" si intende l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita destinata all'utente finale o al consumatore;
- Per "**Imballaggio riutilizzabile**" si intende l'imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.

Soggetti attuatori sono:

- a) **SOGEI** - Società generale d'informatica S.p.A., per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'articolo 5, nonché per le attività di istruttoria delle istanze concernenti il contributo economico a fondo perduto e il credito d'imposta e per la definizione dei relativi importi;
- b) **CONSAP** - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., per la gestione dell'erogazione dei contributi economici a fondo perduto.

Con il [Bando per l'anno 2024](#) vengono ora individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo economico a fondo perduto nonché le modalità di attestazione del possesso dei requisiti.

Nella domanda di concessione del contributo economico a fondo perduto, da presentare mediante un'apposita applicazione web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i richiedenti

dovranno indicare il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3 del decreto interministeriale nonché dichiarare gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (art. 5).

La domanda deve essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali SPID e CIE, al [portale dedicato](#), seguendo le indicazioni riportate nel [manuale "Istruzioni per la compilazione"](#) pubblicato sul portale.

Le istanze dovranno essere trasmesse **a partire dal giorno 4 giugno 2025 e non oltre il giorno 30 giugno 2025.**

L'erogazione del contributo verrà effettuata dalla società CONSAP S.p.a. mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza.

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. del 6 novembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Bando 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

13. AGRICOLTURA - Piano di gestione dei rischi 2025 - Proroga del termine ultime di sottoscrizione delle polizze al 31 maggio 2025

Con il **decreto 19 febbraio 2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato il **Piano di gestione dei rischi in agricoltura** (PGR) per l'anno **2025**.

In particolare, il decreto detta la disciplina in materia di **sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura** sugli interventi ex ante per la **campagna 2025** e disciplina, altresì, i criteri e le modalità d'intervento del **Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali** meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, (istituito dall'art. 1, comma 515, della L. 234/2021), ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 102/2004, dal Regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.

Il **Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura** (PGR) è uno strumento che mira a prevenire, gestire e mitigare i rischi legati all'attività agricola, che possono essere di natura **ambientale, economica o sanitaria**.

Il piano è un approccio integrato e strategico che consente agli agricoltori di affrontare imprevisti come **eventi climatici estremi, malattie delle colture, fluttuazioni dei prezzi di mercato** e altri fattori che possono compromettere la produzione agricola e la stabilità economica delle aziende agricole.

Gli obiettivi principali del PGR sono i seguenti:

1. **Gestione del rischio climatico:** includendo eventi come **siccità, grandine, gelate o alluvioni**, che possono danneggiare gravemente le coltivazioni.
2. **Sostenibilità economica:** riducendo l'esposizione agli **shock economici** derivanti da cambiamenti nei prezzi di mercato, costi di produzione e fluttuazioni della domanda.
3. **Prevenzione e gestione di malattie e parassiti:** adottando misure di controllo per evitare danni alle colture causati da patogeni o infestazioni.
4. **Protezione della biodiversità e degli ecosistemi:** mantenendo pratiche agricole che favoriscano la sostenibilità ambientale e la conservazione della natura.

Successivamente, con [decreto 11 marzo 2025](#) del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2025, è stato approvato un primo elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole per l'anno 2025.

In particolare, con il decreto vengono approvati;

- a) **un primo elenco di Valori indice**, applicabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT per la campagna 2025 ([Allegato 1](#));
- b) **i coefficienti di abbattimento** da applicare in caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà approvati per l'anno 2024 con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 luglio 2024, n. 299063 ([Allegato 2](#)).

AGRI-CAT S.r.l. ricopre la funzione di soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, denominato "Fondo AgriCat".

Il Fondo può contare, nei cinque anni della nuova programmazione PAC, su circa 1 miliardo e 268 milioni di euro, cui vanno aggiunti finanziamenti che arrivano dal Primo Pilastro PAC per 540 milioni di euro.

Sono **ammissibili al sostegno pubblico** i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed AGEA.

Le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive **devono essere sottoscritti entro le date**, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, **di seguito indicate**:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile **entro il 31 marzo**;
- b) per le colture permanenti **entro il 30 aprile**;
- c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, **entro il 30 giugno**;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle **entro il 15 luglio**;
- e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d) del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti **entro il 31 ottobre**;
- f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva (art. 8, comma 1).

Con il citato **Decreto del 31 marzo 2025, n. 147136**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025, il Ministero dell'agricoltura ha disposto alcune modifiche al citato Decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, fra le quali la proroga del termine di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile dal 31 marzo al 10 aprile 2025.

Con il **Decreto direttoriale del 29 aprile 2025, n. 190488**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025, il Ministero dell'agricoltura ha disposto il differimento del termine di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche dei fondi di mutualizzazione per le colture permanenti al 10 maggio 2025.

▼ Tale differimento si applica anche alle coperture mutualistiche per i fondi di mutualizzazione ai sensi dell'art. 13 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382.

Infine, con **Decreto del 19 maggio 2025, n. 221783**, in corso di registrazione, il Ministero dell'agricoltura ha disposto la riapertura dei termini per la sottoscrizione delle polizze di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b) del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382 da effettuarsi entro il 31 maggio 2025.

Si stabilisce inoltre che si considerano agevolabili per la campagna 2025 anche le polizze per le colture permanenti emesse successivamente al 10 maggio 2025 ed entro la data di adozione del presente provvedimento.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 19 febbraio 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 11 marzo 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.D. 31 marzo 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 29 aprile 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 19 maggio 2025, cliccare QUI.](#)

14. FER X TRANSITORIO - Sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili - Approvate le regole tecniche - Manifestazione di interesse dal 3 al 24 giugno 2025

Con un comunicato del 20 maggio scorso, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che con [decreto direttoriale del 20 maggio 2025](#) sono state approvate le Regole Operative per partecipare alle procedure competitive del Decreto FER-X, il nuovo meccanismo di sostegno agli impianti a fonti rinnovabili con costi prossimi alla parità di mercato.

Ricordiamo che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con [decreto direttoriale n. 457 del 30 dicembre 2024](#), (c.d. "Decreto FER") ha definito il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Il decreto attua, altresì, le disposizioni degli articoli 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che stabiliscono le regole per le procedure di incentivazione degli impianti superiori a 1 MW, tramite il meccanismo delle aste a ribasso, e degli impianti di piccola taglia inferiori a 1 MW di potenza e cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2025.

Il decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

Per il perseguimento di tali finalità, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:

a) impianti solari fotovoltaici;

b) impianti eolici;

c) impianti idroelettrici;

d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, così come definiti all'articolo 2 del decreto.

Accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 10, gli impianti a fonti rinnovabili con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "[Do No Significant Harm](#)" (DNSH)), nonché i requisiti di cui all'Allegato 3 al presente decreto (art. 3, comma 1).

L'accesso al meccanismo di supporto, per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW, avviene, invece, attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia (art. 5, comma 1).

In data 1° aprile 2025 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il [Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 12 del 1° aprile 2025](#) recante "Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 – FERX transitorio".

Con tale decreto sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW e, in attuazione dell'articolo 6 del D.M. 30 dicembre 2024, vengono altresì definite:

a) la progressione temporale del contingente di potenza obiettivo messa a disposizione durante il periodo di vigenza del decreto articolata per tecnologia, secondo il formato della Tabella 1 dell'articolo 5;

b) la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo di cui all'Allegato 2 del decreto in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive.

Con [decreto direttoriale del 20 maggio 2025](#) sono state ora approvate le Regole operative, elaborate e trasmesse dal GSE, che disciplinano i requisiti e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la definizione delle procedure competitive allegate al decreto direttoriale ([Allegato 1](#) e [Allegato 2](#)), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

A partire **dalle ore 12:00 del 3 giugno ed entro le ore 12.00 del 24 giugno 2025**, gli operatori interessati potranno presentare le manifestazioni di interesse per gli impianti superiori a 1 MW attraverso il Portale FER X del GSE.

Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto dovranno essere inviate al GSE, allegando la documentazione indicata all'articolo 7 del decreto.

Per inviare la manifestazione di interesse è necessario, oltre al pagamento degli oneri istruttori, tenere a portata di mano una serie di informazioni essenziali, quali: tipologia dell'impianto, dati di potenza; ubicazione dell'impianto; titoli autorizzativi; dati amministrativi per il pagamento dei costi di istruttoria.

Il GSE ricorda che non sarà possibile effettuare l'istanza di partecipazione alle aste senza aver trasmesso correttamente la relativa manifestazione di interesse entro i termini sopracitati. Nella fase successiva, i richiedenti dovranno allegare alla domanda la dichiarazione di possesso dei requisiti e un'offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 457/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 1° aprile 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale del 20 maggio 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare le Regole Operative, la Guida e gli avvisi pubblici per la presentazione delle manifestazioni di interesse, cliccare QUI.](#)

15. DISPOSTA LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI 7.975 SOCIETA' COOPERATIVE che non hanno depositato il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un **decreto direttoriale del 16 maggio 2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025 - Supplemento Ordinario n. 21, ha **disposto lo scioglimento, per atto d'autorità e senza nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative** riportate nell'unito elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

L'elenco, elaborato in collaborazione con Unioncamere, è relativo alle società cooperative che non hanno depositato il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni e che, pertanto, sono suscettibili di scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies afferente le «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie».

Ricordiamo che con l'[articolo 40 del D.L. n. 76/2020](#) (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120/2020, sono state rese più rapide le procedure di cancellazioni dal Registro imprese delle società cooperative che non hanno depositato i bilanci per oltre cinque anni.

Alla chiusura di ogni semestre solare, le Camere di Commercio hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

L'autorità di vigilanza procederà, quindi, a verificare l'assenza di valori patrimoniali immobiliari, effettuando un'indagine massiva nei pubblici registri, per accedere ai quali verranno stipulate apposite convenzioni con le autorità competenti.

Al termine delle verifiche, il Ministero provvederà allo scioglimento delle cooperative senza nomina del liquidatore, con provvedimento da iscriversi nel Registro delle imprese.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale del 16 maggio con l'allegato elenco delle società cooperative sciolte per atto d'autorità, cliccare QUI.](#)

16. RIDER - Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali

Come inquadrare correttamente il lavoro dei ciclo-fattorini (riders) delle piattaforme digitali e quali tutele assicurare loro?

La risposta a questa domanda ci viene dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con la **circolare n. 9 del 18 aprile 2025**, che, basandosi sulla **direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024**, relativa ai lavoratori delle piattaforme digitali, definisce quali sono le modalità, e conseguentemente le tutele previste, per l'espletamento dell'attività di ciclo-fattorino (o *rider*) tramite piattaforme digitali.

In attesa del recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/2831, pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione europea l' 11 novembre 2024 (che dovrà avvenire entro il 2 dicembre 2026), il Ministero de lavoro, partendo dal presupposto che qualsiasi attività umana, inclusa quella dei riders, può atteggiarsi sia quale **prestazione di lavoro autonomo** che come **rapporto di lavoro subordinato**, ricorda che a tutela di tale categoria di lavoratori, nel D.Lgs. n. 81/2015 il Capo V-bis detta una **disciplina speciale per il lavoro autonomo prestato attraverso piattaforme digitali**, nell'ottica di garantire un nucleo minimo di tutele anche ai lavoratori che non rientrano nella categoria delle collaborazioni etero-organizzate.

In particolare, il citato Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 (articoli dal 47-bis al 47-octies) offre un'esplicita indicazione circa i **livelli minimi di tutela** per questa particolare categoria di lavoratori che **operano con la forma del lavoro autonomo**, ovvero:

- un **compenso minimo orario** parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- un'**indennità integrativa** (pari almeno al 10% del compenso di base) per il lavoro svolto di notte, nei giorni festivi o, comunque, in condizioni metereologiche sfavorevoli;
- una **copertura assicurativa obbligatoria** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un premio assicurativo determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta nonché il rispetto della normativa prevenzionistica (D.Lgs. n. 81/2008).

Come sopra ricordato l'attività può avere anche i **caratteri della subordinazione**. Questo avviene attraverso l'assunzione del lavoratore e la ricorrenza di tutti gli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 del Codice Civile.

Secondo il Ministero del lavoro, tra le tipologie contrattuali disciplinate dal nostro ordinamento, quella che maggiormente si avvicina all'attività dei riders, è quella del **lavoro intermittente**, disciplinato dagli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015.

È a questa tipologia contrattuale che, se richiamata dal contratto collettivo, è necessario far riferimento per quanto riguarda il **trattamento economico, normativo e previdenziale**, anche per quanto riguarda l'eventuale riconoscimento dell'indennità di disponibilità spettante al lavoratore.

In questo caso, il Ministero del lavoro ritiene che, se il lavoratore è tenuto a rispondere alle chiamate, il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire, coincide con il **tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima**.

Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore è richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è **riconosciuta l'indennità di disponibilità**, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita.

Infine, ai riders può essere applicata la disciplina del **lavoro subordinato** anche quando si è ricorsi al **contratto di collaborazione coordinata e continuativa**, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, ossia le modalità con le quali si concreta la prestazione sono prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente.

Per quanto riguarda il **profilo previdenziale**, viene ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, una volta qualificato il rapporto di lavoro, si avrà di conseguenza l'inquadramento previdenziale.

Invece in merito alle **tutele assicurative**, la circolare ribadisce che in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela è garantita sia che si tratti di lavoratori subordinati che di collaboratori etero diretti, che di lavoratori autonomi.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 9/2025, cliccare QUI.](#)

17. SERVIZI ONLINE AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE - Cambia la delega unica agli intermediari

È stato pubblicato il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 225394 del 20 maggio 2025**, che modifica la disciplina transitoria relativa alla **delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione** introdotta con il provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024.

Ricordiamo che il provvedimento n. 375356/2024 ha introdotto la disciplina della delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo che, in caso di **trasmissione della delega tramite intermediario**, il file contenente i dati del conferimento doveva essere **firmato elettronicamente dal contribuente delegante**.

Per i titolari di partita IVA, le società e gli enti, la firma doveva essere esclusivamente digitale.

Inoltre, per evitare la perdita di validità delle deleghe già attive in prossimità dell'avvio delle nuove funzionalità, il provvedimento **ha fissato una scadenza transitoria al 30 giugno 2026**, prorogabile, come successivamente avvenuto.

Il nuovo provvedimento n. 225394/2025 introduce **due rilevanti modifiche** al precedente provvedimento n. 375356/2024, che mirano a semplificare e rafforzare il processo di conferimento delle deleghe, rendendolo più accessibile, sicuro ed efficiente, anche in risposta alle esigenze sollevate dalle associazioni di categoria.

In particolare viene:

- a) **ampliata la tipologia di firme elettroniche ammesse per i soggetti titolari di partita IVA**
e
- b) **prorogata la validità delle deleghe già rilasciate**, garantendo maggiore continuità operativa nell'attuazione dei nuovi servizi digitali.

La prima novità riguarda l'**estensione delle modalità di firma elettronica ammesse per il conferimento della delega unica**. In particolare, viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a utilizzare la **Firma Elettronica Avanzata basata sulla Carta di Identità Elettronica (FEA CIE)**.

La possibilità di firmare il file con la **Firma Elettronica Avanzata (FEA)** e l'utilizzo della **Carta d'Identità Elettronica (CIE)** viene estesa a questi contribuenti, nell'ottica di una semplificazione delle procedure e di una riduzione dei costi.

Ricordiamo che la firma FEA CIE può essere acquisita gratuitamente da qualsiasi cittadino al momento del rilascio della carta di identità elettronica e, nel contesto delle comunicazioni verso l'Agenzia, è

paragonabile a una firma digitale nel garantire autenticità (identificazione del firmatario) e integrità al documento al quale è apposta. Infatti:

- utilizza la logica della verifica mediante chiavi asimmetriche;
- è basata su un certificato digitale emesso dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per conto del Ministero degli Interni e
- il certificato è associato al cittadino titolare in seguito all'identificazione da parte di un pubblico ufficiale dell'Anagrafe comunale.

La seconda novità riguarda la **disciplina transitoria per le deleghe già rilasciate prima dell'attivazione delle nuove funzionalità digitali** previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024.

Originariamente, le deleghe attive al momento del rilascio delle nuove funzionalità sarebbero rimaste **valide fino alla scadenza naturale, e comunque non oltre il 30 giugno 2026.**

Con il nuovo provvedimento, questo **termine finale viene prorogato al 28 febbraio 2027, accogliendo le richieste delle associazioni di categoria** e tenendo conto dei tempi necessari per l'adeguamento tecnico e organizzativo da parte di contribuenti e intermediari.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 225394/2025, cliccare QUI.](#)

18. GIORNALISTI AUTONOMI - Versamento dei contributi minimi per il 2025 entro il prossimo 31 luglio

L'INPGI, con **circolare n. 4 del 16 maggio 2025**, comunica che il 31 luglio scade il termine per il versamento dei contributi minimi per l'anno 2025, a carico dei giornalisti autonomi.

Sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti all'INPGI che **nel corso dell'anno 2025 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.**

Il contributo soggettivo minimo annuo (di 301,05 euro) è ridotto del 50% (150,53 euro) rispetto a quello ordinario per i giornalisti:

- con anzianità professionale fino a 5 anni;
- titolari di pensione diretta che continuano a svolgere attività giornalistica autonoma.

Nella circolare si precisa, inoltre, che il CdA dell'INPGI, in accoglimento delle richieste di rateazione pervenute dagli iscritti e ferma la scadenza del 31 luglio per il pagamento integrale del contributo minimo, con atto n. 24 del 30 aprile 2025, ha deliberato di consentire il versamento del contributo minimo in 3 rate mensili consecutive a partire dal mese di maggio.

Pertanto, da quest'anno, il contributo previdenziale minimo INPGI può essere dilazionato anche in tre rate anticipate:

- **la prima entro il 31 maggio,**
- **la seconda entro il 30 giugno e**
- **la terza entro il 31 luglio.**

Una possibilità in più, che si affianca al pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio.

Il pagamento dei predetti contributi - sia in unica soluzione che ratealmente - dovrà essere eseguito con il [Modello F24/Accise](#), che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato ed utilizzando i codici indicati nella circolare.

Si ricorda che **non sono tenuti al versamento del contributo minimo** i giornalisti che nel 2025 svolgono l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato - se non ha ancora provveduto - deve necessariamente comunicare all'INPGI le modalità con cui svolge la professione (Modulo: dichiarazione di attività).

Nel caso in cui - alla data del 31 luglio 2025 - i giornalisti iscritti all'INPGI non abbiano svolto alcuna attività giornalistica autonoma e presumono di non svolgerla fino alla fine dell'anno, dovranno comunicarlo (utilizzando l'apposito [modulo di cessazione attività](#)) all'Istituto, in modo da essere esonerati dal versamento del contributo minimo.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della circolare INPGI n. 4/2025, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) INPS - ATTENZIONE ALLE TRUFFE TELEMATICHE

L'INPS, con un comunicato stampa del 16 maggio scorso, rende noto di aver lanciato una campagna di invio massivo di e-mail per proteggere gli utenti dai **crescenti tentativi di phishing e smishing** che sfruttano il logo e il nome dell'Istituto.

Questi messaggi informativi, inviati a tutti gli utenti con un indirizzo e-mail registrato, fanno parte di un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione contro le truffe digitali.

L'INPS, inoltre, [rende noto](#) che lo scorso 19 maggio, presso il Palazzo dei Congressi di Roma si è tenuto il talk **"INPS presidio della legalità: contrasto a phishing e smishing. Campagne, strategie e strumenti di prevenzione"**, promosso dall'Istituto nell'ambito del ForumPA 2025

Tale incontro ha rappresentato un'occasione di confronto e approfondimento sull'impegno profuso dall'INPS nella prevenzione delle frodi e nella difesa della legalità, anche nella dimensione digitale.

La crescente incidenza delle truffe online, in particolare smishing e phishing, laddove nome e logo dell'Istituto vengono usati indebitamente per carpire dati personali o bancari, ha spinto l'INPS a intensificare le attività di contrasto, investendo su innovazione e comunicazione.

In questo contesto si inserisce la campagna istituzionale costruita attorno al messaggio **"La legalità si difende ogni giorno, anche nella rete"**.

La strategia di comunicazione ha previsto:

- la pubblicazione di un [vademecum anti-truffe sul sito istituzionale](#),
- l'invio di mail massive,
- l'affissione di manifesti informativi con QR code nelle sedi INPS,
- la diffusione di contenuti attraverso i canali social ufficiali e
- un costante lavoro di sensibilizzazione rivolto anche al personale

interno.

L'obiettivo dichiarato è duplice: proteggere gli utenti e salvaguardare la reputazione dell'Istituto.

LINK:

[Per accedere al testo del comunicato stampa, cliccare QUI.](#)

2) CPB - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026 - Pubblicato il decreto con la metodologia ufficiale per la proposta

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025 – Supplemento Ordinario n. 18, il D.M. 28 aprile 2025 recante **"Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale 2025-2026"**, destinata ai contribuenti minori con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l'applicazione degli ISA.

In particolare, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (recante **«Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»**), viene approvata la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una **proposta di concordato**.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all'allegato 1 per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

Ricordiamo che possono aderire al CPB 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già un'adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 28 aprile 2025, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 19 al 31 Maggio 2025)

1) D.P.C.M. 21 febbraio 2025: Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 31 marzo 2025: Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025. Differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile e modifica degli allegati 1, 3 e 4 al Piano. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto 28 aprile 2025: Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025 – Supplemento Ordinario n. 18).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Legge 23 maggio 2025, n. 74: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

5) Legge 23 maggio 2025, n. 75: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

6) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 10 aprile 2025: Modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2023 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. Decreto legislativo n. 102/2004. (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Legge 15 maggio 2025, n. 76: Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

8) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 6 maggio 2025: Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regola le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada. (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 2 aprile 2025: Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il triennio 2024-2026. (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 – Supplemento Ordinario n. 19).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

10) Decreto legislativo 21 maggio 2025, n. 77: Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025 – Supplemento Ordinario n. 18).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

11) Legge 27 maggio 2025, n. 78: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

12) Ministero delle imprese e del made in Italy – Decreto 12 febbraio 2025: Determinazione dei contributi relativi al biennio 2025/2026 di revisione delle società cooperative, delle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

13) Ministero delle imprese e del made in Italy – Decreto 26 maggio 2025: Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.05). (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

14) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 22 aprile 2025: Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

15) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 8° maggio 2025: Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 19 al 31 Maggio 2025)

1) Raccomandazione (UE) 2025/1021 della Commissione del 22 maggio 2025 sulla povertà dei trasporti: garantire una mobilità accessibile, a prezzi sostenibili ed equa. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 26 maggio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)